



Direzione Regionale Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca

Decreto del Presidente

N. T00157 del 04/08/2016

Proposta n. 11513 del 01/08/2016

Oggetto:

Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2016-2017.

Copia

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente d'Area

CENNERILLI MARIO

CENNERILLI MARIO

M. CENNERILLI

Il Direttore Regionale

R. OTTAVIANI

L' Assessore

HAUSMANN CARLO

Oggetto: Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2016-2017.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura Caccia e Pesca;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la L.R. 16 Marzo 2015, n. 4, concernente: "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale;

VISTE le previsioni della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale";

VISTO il proprio Decreto n. T00128 del 15/06/2016 recante: "Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2016/2017";

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" ed in particolare l'art. 34, comma 13;

VISTA la Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 4 "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione", con cui, tra l'altro, è stato avviato, ai sensi dell'articolo 14, un processo di razionalizzazione degli uffici e dei servizi della Regione;

VISTA la legge 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016" pubblicata sul B.U.R. n. 105 del 31 dicembre 2015 e in particolare l'articolo 7 recante "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di

comuni» e successivo riordino delle funzioni e di compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni. Disposizioni in materia di personale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l'altro, si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

CONSIDERATO di dover garantire l'attuazione di quanto stabilito dalla legge regionale n. 17/1995, art. 34, tenuto conto della citata deliberazione n. 56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7;

CONSIDERATO, conseguentemente, necessario procedere alla disciplina della caccia alla specie cinghiale per la stagione venatoria 2016-2017;

CONSIDERATO che per la stesura del “Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2016-2017” l'Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca ha consultato i soggetti interessati attraverso una serie di incontri preliminari con gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e le squadre di caccia;

PRESO ATTO degli esiti delle sopracitate consultazioni;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR), nella seduta del 21/07/2016, sullo schema di “Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2016-2017”;

VISTO il documento tecnico: “Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2016-2017” allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato 1), predisposto dalla Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca anche sulla scorta di quanto emerso nei sopracitati incontri;

RITENUTO di dover adottare e pubblicare il “Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2016-2017”, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 1);

DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. Di adottare il “Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2016-2017”, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 1).

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Attività Istituzionali l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

Copia

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE NELLA REGIONE LAZIO. STAGIONE 2016-2017

1 - (Finalità)

1. Il presente atto disciplina la gestione venatoria della specie Cinghiale nel territorio della Regione Lazio, regola le presenze dei cacciatori, il prelievo, al fine di raggiungere e mantenere sul territorio regionale una presenza della specie cinghiale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e forestali e di tutela della biodiversità.
2. Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sentiti i capo distretti ove presenti e i capo squadra, entro il 04/09/2016 procederanno all'individuazione delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata ed a inviare la proposta all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio che provvederà alla valutazione e alla validazione delle stesse, fermo restando il successivo inoltro alla Direzione regionale Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca.
3. Le zone vocate, aree individuate da assegnare, per la caccia al cinghiale in braccata, dovranno essere cartografate da un tecnico abilitato incaricato dall'Ambito Territoriale di Caccia oppure, in alternativa se ritenute valide, ci si può avvalere delle cartografie già esistenti ed utilizzate nella precedente stagione venatoria. Fermo restando le norme generali, tali zone non devono prevedere al loro interno aree particolarmente frequentate (impianti sportivi, cimiteri, agglomerati urbani, industrie, impianti produttivi, ecc.).
4. L'estensione di una zona da assegnare per la caccia al cinghiale in braccata dovrà essere di norma compresa tra 150 e 600 ettari, i casi particolari che non rientrano nelle suddette dimensioni devono essere tecnicamente motivati.
5. Le zone proposte dall'ATC per la caccia al cinghiale in braccata dovranno preferibilmente essere composte da un'area unica. In casi particolari è possibile individuare, da parte degli ATC, zone di caccia al cinghiale composte da più sottozone non contigue, per un numero massimo di 4 sottozone, la sommatoria delle superfici deve rientrare nei limiti di cui al punto 4.

2 - (Distretti di gestione e zone vocate per la specie cinghiale)

1. Gli Ambiti Territoriali di Caccia possono dividere il territorio vocato alla caccia al cinghiale in Distretti di Gestione e disciplinarne il funzionamento.

2. Ogni distretto dovrà dotarsi di un organismo direttivo di gestione denominato "Consiglio direttivo" composto da un rappresentante per ogni squadra di caccia al cinghiale ricadente nel Distretto, tre rappresentanti dei selecontrollori alla specie cinghiale e un rappresentante dell'ATC.
3. I membri del Consiglio Direttivo nominano un Presidente (Capo Distretto) e due Vice Presidenti tra i rappresentanti delle squadre di caccia al cinghiale.
4. Il Distretto, nel rispetto dei principi della presente disciplina, può dotarsi di un proprio disciplinare interno.
5. E' cura degli Ambiti Territoriali di Caccia aggiornare l'elenco delle zone ove è consentita la caccia in braccata e la relativa cartografia tenendo conto di eventuali problemi ostativi all'esercizio venatorio, di segnalazioni da parte di Sindaci o altre autorità e l'individuazione puntuale delle zone percorse dal fuoco.
6. Le cartografie delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata validate dall'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio devono essere pubblicate sui siti internet dei relativi Ambiti Territoriali di Caccia.

3 - (Richiesta di iscrizione al registro delle squadre di caccia al cinghiale in braccata)

1. Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale nella forma della braccata, sono tenute a presentare domanda secondo appositi moduli disponibili presso gli Ambiti Territoriali di Caccia o scaricabili dai siti Internet degli stessi. La richiesta dovrà pervenire agli Ambiti entro il 20 settembre 2016. Sono fatte salve le domande eventualmente presentate, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare, alle Aree Decentrate Agricoltura (ADA) Regionali. Le ADA provvederanno alla trasmissione delle suddette domande all'ATC, è inoltre prevista la possibilità di integrazione qualora il presente disciplinare preveda ulteriore documentazione rispetto ai precedenti atti provinciali.
2. Ogni squadra per esercitare la Caccia al cinghiale nella forma della braccata dovrà essere iscritta ad una sola zona vocata e/o in un solo distretto.
3. Qualora in un Distretto rimangano non assegnate delle zone per la caccia al cinghiale in braccata, le squadre iscritte al distretto medesimo possono effettuare, in tali zone, battute di caccia al cinghiale.
4. Le zone verranno assegnate per l'intera stagione venatoria.
5. L'ATC stabilisce la quota di partecipazione per ogni componente alla squadra di caccia al cinghiale commisurati ai costi per gestione amministrativa delle squadre e ai costi di cui al paragrafo 17, tale quota non può essere superiore ad Euro 30,00.
6. Dopo l'assegnazione della zona di caccia al cinghiale il capo squadra dovrà presentare all'ATC copia del versamento totale del contributo dovuto quale sommatoria della quota prevista per ogni componente della squadra.

7. A seguito del versamento di cui al punto precedente a dimostrazione dell'avvenuta iscrizione gli Ambiti Territoriali di Caccia rilasceranno ad ogni squadra un'apposita targa identificativa con scritto il numero corrispondente all'iscrizione nel registro delle squadre di caccia in braccata.
8. Le domande di cui sopra, sottoscritte dal responsabile che rappresenta la squadra, devono contenere:
 - dati anagrafici di tutti i componenti la squadra, con l'indicazione della relativa residenza e del numero del porto d'armi;
 - la denominazione della squadra e l'eventuale distintivo adottato;
 - il proprio indirizzo e recapito telefonico;
 - l'elenco dei cani che saranno utilizzati con indicato: nome, razza, sesso, data di nascita, mantello, numero di tatuaggio o numero di microchip (ai sensi della Legge Regionale n. 34/97 e successive mm. e ii.). Tale elenco può essere integrato durante la stagione venatoria, a cura del responsabile, che dovrà procedere all'annotazione dei dati dei cani nel registro della squadra;
 - il numero minimo di cani, per l'assegnazione di una zona di braccata è fissato in 5 unità;
 - il nominativo, l'indirizzo, il numero di cellulare e un indirizzo e-mail del capo squadra;
 - i nominativi di due o più vice capo squadra e relativi recapiti telefonici che in assenza del primo hanno l'autorizzazione e la qualifica idonea a sostituirlo.
 - Il nominativo del capo bracca (colui che coordina l'attività dei canai durante la battuta).
9. Il capo squadra e i vice capo squadra devono essere cacciatori che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) aver superato un corso per capo squadra per la caccia al cinghiale in braccata;
 - b) essere stato capo squadra, per almeno tre anni anche non consecutivi, a partire dalla stagione venatoria 2008/2009, di squadre che hanno operato nel territorio degli ATC della Regione Lazio;
 - c) essere stato componente, per almeno cinque anni, anche non consecutivi, a partire dalla stagione venatoria 2008/2009, di squadre che hanno operato nel territorio degli ATC della Regione Lazio;
 - d) aver superato un corso per "selecontrollore" tenuto secondo le indicazioni ISPRA.
10. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - fotocopia del porto di fucile di tutti i componenti la squadra;
 - fotocopia della iscrizione all'anagrafe canina dei cani posseduti dai canai iscritti alla squadra;
11. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra operante sul territorio della Regione Lazio. Lo stesso cacciatore nella giornata in cui non esercita la caccia con la propria squadra può essere ospitato in altre squadre di caccia al cinghiale.

4 - (Costituzione squadre di caccia al cinghiale in braccata)

1. la caccia al cinghiale in braccata può essere esercitata da squadre costituite da non meno di 25 e non più di 70 cacciatori. Nelle squadre non possono essere iscritti cacciatori provenienti da altri Ambiti Territoriali di Caccia (diversi da quello dove opera la squadra) in misura superiore al 50% del numero complessivo (il risultato arrotondato per eccesso).
2. In riferimento al pragrafo.1 punto 1, negli ATC ricadenti nelle province con densità abitativa inferiore a 65 abitanti/km², qualora risultino disponibili zone vocate da assegnare, in deroga al paragrafo 1, possono essere costituite squadre composte da non meno di 15 cacciatori; le battute di caccia possono essere esercitate da non meno di 11 componenti titolari alla squadra stessa.
3. Le battute di caccia possono essere esercitate da non meno del 50% più 1 dei componenti titolari della squadra, (il risultato arrotondato per eccesso).
4. Ogni squadra, per ogni battuta di caccia, può ospitare cacciatori in possesso dei documenti previsti per lo svolgimento dell'attività venatoria estranei ai componenti, in misura non superiore al 30% dei componenti stessi (il risultato arrotondato per eccesso), Tali cacciatori iscritti come ospiti non contribuiscono al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti alla braccata.
5. I cacciatori non residenti nel Lazio registrati quali ospiti in una squadra iscritta in un ATC della Regione Lazio debbono rientrare nel contingente di cui all'art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale di accesso approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998.
6. Gli iscritti a squadre di caccia al cinghiale sono autorizzati ad effettuare tale forma di caccia esclusivamente nella zona assegnata e/o nelle zone del distretto.
7. Per l'iscrizione di un cacciatore residente anagraficamente nella regione Lazio, ad una squadra di caccia al cinghiale in braccata non è necessaria l'iscrizione all'ATC in cui opera la squadra.
8. Due o tre squadre regolarmente iscritte nel registro, possono cacciare congiuntamente purché il numero complessivo dei cacciatori non sia inferiore a 20 cacciatori. Il responsabile della squadra con il maggior numero di cacciatori dovrà redigere regolare verbale. I capi di cinghiali abbattuti vanno annotati sul registro della squadra a cui è stata assegnata la zona oggetto di braccata, mentre il/i responsabile/i della seconda e/o terza squadra dovrà riportare sul registro, la data, il luogo della braccata ed il nome della squadra/e con cui ha effettuato la braccata congiunta. In caso di battuta congiunta la stessa dovrà essere effettuata in una sola zona assegnata, a scelta delle squadre.

5 - (Modalità di assegnazione delle zone di braccata)

1. L'attribuzione del punteggio alla squadra avviene sommando i punteggi apportati da tutti i componenti iscritti alla squadra all'atto della presentazione della domanda, specificando che ogni componente apporta punti alla squadra per una sola tipologia, quella più favorevole secondo le seguenti classi di punteggio:

- a) proprietà nella zona di braccata di terreni superiori ad tre ettari censiti al catasto (con l'obbligo di relativa autocertificazione) – 6 Punti;
 - b) residenza anagrafica da almeno 12 mesi in un Comune ricadente territorialmente nella zona di braccata – 6 Punti;
 - c) nascita in un Comune ricadente territorialmente nella zona di braccata – 4 Punti;
 - d) proprietà nel comune ove è ricompresa la zona di braccata di terreni o fabbricati censiti al catasto (con l'obbligo di relativa autocertificazione) – 3 Punti;
 - e) residenza anagrafica nel Comune di Roma o in un Comune dell'ATC ove ricade la zona di braccata – 2 Punti;
 - f) residenza anagrafica in uno degli ATC della Regione Lazio – 1 Punto.
2. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di iscrizione della squadra.
 3. Per la fusione tra due squadre dello stesso ATC operanti nella precedente stagione venatoria (con l'assegnazione di una sola zona alla costituenda squadra) vengono assegnati 30 Punti.
 4. Alla squadra operante nella medesima zona di caccia al cinghiale assegnata da tre o più stagioni venatorie, negli ultimi cinque anni, e con modifiche cartografiche non superiori al 20%, vengono attribuiti 11 punti a componente da sommare ad altro punteggio.

Copie

STAGIONE VENATORIA 2016/2017

SCHEMA PUNTEGGI SQUADRA DENOMINATA _____

NOTA: Barrare per ogni componente **UNA SOLA CASELLA**, la più favorevole, tra le colonne A - B - C - D - E - F

Inoltre è possibile barrare anche la casella G

	A	B	C	D	E	F	G
COGNOME E NOME (nell'ordine riportato nell'elenco componenti)	Proprietà nella zona di braccata di terreni superiori a tre ettari censiti al catasto	Residenza anagrafica da almeno 12 mesi in un Comune ricadente territorialmente nella zona di braccata	Nascita in un Comune ricadente territorialmente nella zona di braccata	Proprietà nel comune ove è ricompresa la zona di braccata di terreni o fabbricati censiti al catasto	Residenza anagrafica nel Comune di Roma o in un Comune dell'ATC ove ricade la zona di braccata	Residenza anagrafica in uno degli ATC della Regione Lazio	Squadra operante nella medesima zona di caccia al cinghiale assegnata da tre o più stagioni venatorie, negli ultimi cinque anni, con modif. cartograf. non sup.al 20%
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							

34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

5. Ove più squadre, aventi lo stesso punteggio, richiedano la stessa zona di caccia al cinghiale si procederà:
 - a) all'assegnazione dando preferenza alla squadra che ha cacciato nella zona nella stagione precedente.
 - b) tramite sorteggio effettuato dall'Ambito Territoriale di Caccia, in presenza dei capi squadra interessati.
6. Le squadre che in prima istanza non hanno ottenuto l'assegnazione di una zona e le squadre non sorteggiate al punto b) si vedranno assegnate le zone residue rimaste libere più prossime alla zona richiesta.
7. L'ATC può proporre accorpamenti di squadre residenti nello stesso Comune in relazione alla disponibilità di territorio e al numero dei cacciatori presenti nello stesso comune.

6 - (Registro delle battute)

1. Al responsabile di ogni squadra, l'Ambito Territoriale di Caccia consegnerà un Registro timbrato e numerato, che dovrà essere riconsegnato a mano o a mezzo raccomandata, all' ATC entro 30 gg. dalla chiusura della caccia al cinghiale. Il registro dovrà indicare le località di abbattimento, il numero dei capi abbattuti, il peso anche se stimato, il sesso, l'età stimata attraverso la tavola dentaria ed eventuali anomalie rilevate nell'animale.
2. Le squadre che, non riconsegneranno il registro nei termini previsti non saranno iscritte nella stagione venatoria successiva e saranno sanzionate in base all'art. 47 c. 3 della L.R. n. 17/95.
3. Durante la stagione venatoria ogni squadra dovrà assicurare e annotare sull'apposito registro lo svolgimento di almeno 10 battute, pena la decadenza della squadra nell'anno successivo, salvo casi eventi eccezionali quali: incendi, neve prolungata ecc.
4. L'analisi dei dati contenuti nei registri sarà la base sulla quale verrà redatto un Piano gestionale da parte dell'Ambito Territoriale di Caccia.

7 - (Timbratura tesserini venatori regionali)

1. L'Ambito Territoriale di Caccia iscriverà le squadre nell'apposito registro e rilascerà un numero identificativo della squadra, nonché copia del disciplinare.
2. Ogni singolo cacciatore facente parte della squadra dovrà annotare sul proprio tesserino venatorio il numero identificativo della squadra stessa.
3. Sarà cura del caposquadra verificare la corretta annotazione, sul tesserino venatorio, da parte del singolo cacciatore facente parte della squadra.

8 - (Modalità di esercizio della caccia alla specie cinghiale)

1. La caccia al cinghiale è consentita nel periodo indicato dal Calendario Venatorio regionale esclusivamente secondo le disposizioni del presente disciplinare.
2. Le forme di caccia consentite sono:
 - a) Caccia in braccata.
 - La caccia in braccata può essere esercitata nelle zone assegnate e/o nel distretto, da squadre appositamente costituite e iscritte negli appositi registri tenuti dagli Ambiti Territoriali di Caccia in conformità al Calendario Venatorio regionale.
 - Nelle aree assegnate è vietato esercitare la caccia nei confronti di tale specie in forma diversa da quella della braccata.

Durante la caccia al cinghiale è vietato abbattere qualunque altra specie di selvaggina ad eccezione della volpe.

- b) Caccia in girata.
 - La girata potrà essere esercitata nelle aree non assegnate a squadre in braccata e comunque in tutti i contesti ambientali ritenuti sensibili alla braccata per la presenza

di specie di interesse conservazionistico o perché adiacenti ad aree protette o comunque sensibili. Le zone per l'esercizio della forma di caccia in girata, al pari delle zone di braccata, debbono essere individuate e cartografate da tecnici abilitati, appositamente incaricati dagli ATC.

- le squadre di caccia al cinghiale in girata saranno iscritte in un apposito registro tenuto dagli ATC.
- I cacciatori dovranno aver seguito uno specifico corso di formazione abilitante.
- I cani utilizzati dovranno essere abilitati da parte dell'ENCI, così come il conduttore abilitato dopo aver seguito uno specifico corso di formazione.
- La gestione dovrà essere demandata agli Ambiti Territoriali di Caccia a seguito di un atto specifico.
- Gli atti per la forma di caccia in girata, proposti dagli ATC, saranno uniformati in un unico atto regionale dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca.

c) Caccia al cinghiale in forma singola.

Nelle aree non assegnate, cosiddette "zone bianche", la caccia al cinghiale è consentita, in conformità al Calendario Venatorio regionale anche con l'uso di massimo 5 cani.

d) Caccia al cinghiale in selezione.

Si ritiene opportuno sviluppare questo metodo di prelievo da utilizzare su tutto il territorio regionale in considerazione del bassissimo impatto che il prelievo in selezione esercita sulle altre componenti dell'ecosistema e della applicabilità in periodi indicati dall'ISPRA peraltro coincidenti con le fasi più sensibili delle attività agricole.

Per una corretta gestione degli ungulati gli ATC potranno valutare la necessità degli interventi, prevedere appositi corsi, conformi alle direttive ISPRA, per formare i cacciatori e predisporre dei piani operativi che saranno sottoposti alla valutazione regionale e dell'ISPRA.

9 - (Caccia al cinghiale in braccata all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie)

1. La caccia al cinghiale in braccata all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie può essere esercitata nei giorni stabiliti dal Calendario Venatorio regionale. Il concessionario deve per ciascuna braccata redigere l'elenco dei partecipanti con a fianco gli estremi del porto d'armi, tale documento firmato dal concessionario o da un suo incaricato deve essere tenuto a disposizione per eventuali controlli durante la braccata.
2. Il concessionario ha l'obbligo di stipulare un protocollo operativo con le ASL di competenza al fine di un controllo sulla salubrità delle carni.
3. Il concessionario deve provvedere allo smaltimento a norma di legge dei residui della macellazione non destinati al consumo umano.

10 - (Modalità svolgimento esercizio venatorio)

1. Zone assegnate alla caccia al cinghiale nella forma della braccata:
 - a) E' vietata qualsiasi forma di caccia al cinghiale ad esclusione di quella condotta dalle squadre assegnatarie nella forma della braccata con uso di cani da seguita;
 - b) La squadra assegnataria della zona e/o del distretto può esercitare la caccia al cinghiale in braccata solo nelle giornate indicate dal Calendario Venatorio regionale.
 - c) Durante la braccata il componente della squadra assegnataria può esercitare solo ed esclusivamente la caccia al cinghiale in braccata. È altresì consentito l'abbattimento della specie volpe.
 - d) I cacciatori non iscritti alle squadre, quando non ci sono battute in atto, possono effettuare la caccia ad altre specie selvatiche escluso la specie cinghiale secondo quanto previsto dal Calendario Venatorio regionale vigente.
 - e) Durante le battute in atto è fatto divieto ai non appartenenti alla squadra di praticare l'esercizio venatorio.
 - f) Nella stessa giornata di caccia, il cacciatore iscritto nel registro di caccia al cinghiale, non può esercitare altre forme di caccia.
2. Zone non assegnate (territorio classificato come zone bianche)
 - a) La caccia al cinghiale è consentita a tutti i cacciatori non iscritti alle squadre durante i periodi e secondo le modalità specificate dal Calendario Venatorio regionale, adottando idonee misure di sicurezza.
 - b) I cacciatori iscritti alle squadre non possono esercitare la caccia al cinghiale in forma singola.
 - c) Rimane esclusiva responsabilità di tutti i cacciatori l'applicazione di ogni utile misura di sicurezza necessaria ad evitare incidenti.

11 - (Orario per le battute di caccia al cinghiale)

1. La caccia in braccata dovrà avere inizio non prima delle ore 9,00.
2. Il capo squadra annota, nell' apposito registro, i nominativi dei componenti della squadra partecipanti alla braccata, e i nominativi di eventuali cacciatori ospiti, gli stessi dovranno convalidare la presenza con la firma sull'apposito registro. Prima dell'inizio della battuta di caccia tutti i partecipanti dovranno essere presenti presso il punto di ritrovo e il capo caccia sbarra l'elenco dei partecipanti.

12 - (Responsabile della battuta di caccia con il metodo della braccata)

1. Per ogni battuta di caccia deve essere designato un responsabile che deve essere il capo squadra o uno dei componenti già indicati nella domanda rimessa all'ATC alla voce: "vice capi braccata".
2. Il capo braccata è il Responsabile del corretto andamento della braccata che organizza, dirige, ed in particolare:
 - a) Controlla il numero e l'elenco dei partecipanti.

- b) È responsabile della regolarità dell'apposizione e della rimozione della segnaletica e della tabella assegnata dall'ATC.
- c) Controlla il numero dei capi abbattuti e li riporta sul registro.
- d) Redige il verbale di braccata barrando le righe non utilizzate.
- e) In caso di richiesta deve porre a disposizione delle autorità di controllo il registro dei verbali e l'iscrizione della squadra nel registro dell'ATC.

13 - (Misure di sicurezza nell'esercizio della caccia alla specie cinghiale)

1. Al fine di evitare possibili incidenti di caccia, è fatto obbligo a tutti i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale su tutto il territorio destinato a caccia programmata e nelle aziende Faunistico venatorie di indossare giubbini ad alta visibilità di colore giallo o arancione; è consigliato anche l'uso del cappello ad alta visibilità.
2. L'abbattimento del cinghiale è riservato esclusivamente ai cacciatori appartenenti alle poste, mentre i componenti della bracca possono abbattere il cinghiale solo in caso di pericolo e per la salvaguardia dell'incolumità propria e dei cani.
3. E' fatto divieto:
 - a) di sparare all'*infrasco* senza aver perfetta visione dell'animale, lungo le linee delle poste, al bersaglio distante più di cento metri;
 - b) di indirizzare il colpo in campo aperto senza aver accortezza di mirare verso terra;
 - c) di indirizzare il colpo a sfioro del limite di un poggio.
4. Il capo squadra o il suo facente funzione è il responsabile del corretto andamento della braccata. A tal fine provvederà prima dell'inizio della braccata a rendere edotti i partecipanti dei pericoli e delle misure di sicurezza da adottare. Provvederà ad assegnare direttamente o tramite suoi incaricati la "posta" ad ogni singolo cacciatore indicando a ciascuno il settore di tiro. Nominerà anche un capo bracca che sovrintenderà ai lavori dei canai.
5. Ai fini della sicurezza è consentito l'uso di apparecchi radio ricetrasmittenti in regola con le norme vigenti.

14 - (Tabellazione zone assegnate e segnalazione braccata in corso)

1. Prima dell'inizio della stagione venatoria per la caccia al cinghiale in braccata sarà cura delle squadre tabellare il perimetro delle zone di caccia assegnate o ricadenti nel distretto, con tabelle riportanti la scritta: "Zona di caccia al cinghiale in braccata assegnata alla squadra n..... denominata.....".
2. Prima dell'inizio della braccata la squadra dovrà segnalare la propria presenza posizionando il contrassegno della squadra nel punto presa ed esponendo lungo le vie di accesso ed in altri punti ben visibili dell'area di braccata, cartelli riportanti la scritta

“attenzione è in corso una battuta di caccia al cinghiale” e delle bandierine di colore rosso, il tutto da rimuovere alla fine della braccata.

3. In caso di assegnazione di una zona di caccia al cinghiale in braccata composta da più sottozone, è fatto obbligo di tabellare solo la sottozona realmente interessata alla battuta.
4. L'inizio e la fine della braccata dovrà essere segnalato con avviso acustico udibile su tutta la zona interessata e ripetuto per tre volte.

15 - (Abbattimento cinghiali)

1. Durante la braccata la squadra dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti regole:
 - a) Il cinghiale inseguito che esce dalla zona assegnata non "appartiene" più alla squadra ed è consentito il solo recupero dei cani inseguitori;
 - b) Il cinghiale che entra in un'altra zona assegnata "appartiene" alla squadra che vi opera ed i cani possono essere recuperati dopo comunicazione al rispettivo capo braccata;
 - c) Il cinghiale che entra in territorio libero non può essere più cacciato ma se è ferito, l'abbattimento può essere effettuato da parte di due componenti la squadra, autorizzati dal capo caccia.
 - d) Il cinghiale che entra in un istituto privato o in un'area protetta non può essere inseguito ed è consentito il solo recupero dei cani previa comunicazione al relativo Ente gestore o al concessionario.
2. Il capo caccia ha l'obbligo di registrare sul verbale di braccata tutti i cinghiali abbattuti. Nel caso trattasi di braccate fatte da due o tre squadre la registrazione dei capi deve tenere conto di quanto stabilito al paragrafo 4 punto 7 del presente disciplinare.
3. Le squadre collaborano con gli Ambiti Territoriali di Caccia e i Distretti di gestione della specie cinghiale (ove presenti) ai fini della raccolta di dati statistici e della gestione della specie, anche attraverso forme di comunicazione diretta ed immediata sui capi abbattuti e l'acquisizione dei dati biologici e sanitari che dovessero rendersi necessari.
4. Nel caso in cui in una zona assegnata gli abbattimenti a fine stagione risultino scarsi o nulli, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 6, punto 3, l'Ambito Territoriale di Caccia si riserva la facoltà di procedere al censimento della specie e alla rivalutazione dell'assegnazione dell'area di caccia al cinghiale in braccata.

16 - (Collaborazione delle squadre nella attività di gestione dell'ATC)

1. L'ATC può avvalersi delle squadre di caccia, iscritte nel registro di caccia in braccata, per il censimento e il monitoraggio della specie.

17 - (Aspetti sanitari e smaltimento dei residui della macellazione)

1. Preso atto dei rischi derivanti dal consumo di carni potenzialmente affette da trichinosi, l'ATC ha l'obbligo di stipulare un protocollo operativo con le ASL di competenza al fine di un controllo sulla salubrità delle carni.
2. Le spese derivanti dallo smaltimento a norma di legge dei residui della macellazione (lavorazione delle carcasse) non destinati al consumo umano e delle competenze spettanti al servizio sanitario sono a carico dei comitati di gestione degli ATC.
3. L'ATC utilizzerà i proventi derivanti dal versamento per l'iscrizione alla squadra di caccia al cinghiale effettuato da ogni singolo cacciatore. Detti proventi saranno altresì utilizzati dall'ATC per la realizzazione di opere di prevenzione dei danni alle colture agricole.

18 - (Divieti)

1. È vietato da parte delle squadre o di singoli iscritti, arrecare danno o qualsiasi disturbo alla selvaggina o all'ambiente attraverso il metodo della parata, dei fuochi ed altri sbarramenti anche di carattere acustico e/o luminoso, nonché mediante l'uso di sostanze repellenti.
2. Durante la braccata nelle zone assegnate è fatto divieto ai componenti della squadra detenere munizioni spezzate.
3. Durante le battute i braccieri ed i canai potranno utilizzare solo cartucce caricate a salve e a palla unica.

19 - (Compatibilità con altre forme di caccia)

1. L'assegnazione del territorio alle squadre comporta solo la gestione faunistica venatoria della specie cinghiale. Intolleranze nei confronti di altre forme di caccia saranno motivo di revoca dell'assegnazione della zona stessa.

20 - (Arbitrato)

1. Le controversie tra squadre vengono risolte con l'arbitrato dall'ATC.
2. Le controversie tra una squadra e l'ATC vengono risolte con l'arbitrato dall'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.
3. Controversie tra l'ATC e le Aree Decentrate Agricoltura vengono risolte dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

21 - (Sanzioni)

1. Per le violazioni al presente disciplinare, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 ad Euro 309,00 (art.47 comma 3 L.R. n. 17/95).

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 4/2015, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto n. T00128 del 15/06/2016 recante: "Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2016/2017".

GLOSSARIO:

AREA DECENTRATA AGRICOLTURA (ADA): Area della Direzione Regionale Agricoltura che opera su base provinciale. Provvede, nell'ambito provinciale di competenza e sulla base delle direttive impartite, ai rapporti con l'utenza gestendo le istanze di finanziamento per l'accesso ai regimi di aiuto istituiti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria oltre che le domande per il rilascio di autorizzazioni, certificazioni, qualifiche, attestazioni ed ogni altro provvedimento o atto di competenza.

A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia): introdotto dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157- sono definiti come: struttura di tipo associativo, senza fini di lucro, che persegue scopi di programmazione dell'attività venatoria e di gestione della fauna selvatica su una porzione sub-provinciale di territorio agro-silvo-pastorale.

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE: aziende senza fini di lucro con prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, autorizzate e disciplinate dalle Regioni ai sensi della legge 157/92. Le relative concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento.

BATTITORI: sono cacciatori non sempre presenti nelle squadre che attuano la caccia in braccata, sono incaricati di coadiuvare i canai nel sospingere i cinghiali verso le poste e nell'impedire alle mute di allontanarsi dal terreno di caccia.

BATTUTA: è una tipologia di caccia scarsamente utilizzata in Italia. Nella battuta, a differenza di quanto avviene nella braccata, i cinghiali vengono forzati alle poste da un fronte mobile di soli battitori, senza l'uso dei cani. La battuta viene invece utilizzata con profitto per alcuni censimenti faunistici.

BRACCATA: è una tipologia di caccia dove i cinghiali vengono forzati alle poste da una muta di cani, condotti da un numero più o meno elevato di conduttori ("bracchieri"), eventualmente coadiuvati da un certo numero di battitori. È la forma più diffusa in Italia, la cui efficacia ed impatto dipendono in larga misura dalle modalità con cui viene applicata. Aspetti positivi: è il sistema più efficace in situazioni ambientali difficili e facilita la cooperazione tra i cacciatori. Aspetti negativi: disturbo e impatto sulla restante fauna. Scarsa possibilità di intervenire selettivamente sugli animali.

CACCIATORE: soggetto abilitato all'esercizio venatorio in possessore di regolare licenza di caccia.

CALENDARIO VENATORIO: atto amministrativo emanato dalle Regioni che regola annualmente lo svolgimento dell'attività venatoria regolando tra l'altro le date di apertura e chiusura della stagione venatoria ed il numero dei capi da abbattere.

CANI DA SEGUITA: cani utilizzati per la caccia ad animali selvatici da pelo, addestrati a scovare la selvaggina seguendo le tracce e l'usta da essa lasciata. Dopo lo scovo inseguono la selvaggina cercando di portarla a tiro del cacciatore.

CANAI: sono i proprietari e/o i conduttori delle mute dei cani. Seguono e guidano i cani nel sospingere i cinghiali verso le poste.

CANE DA TRACCIA SU SANGUE: è un cane di razza specializzata per la ricerca di animali feriti (annoveriano, bavarese, ecc.).

CAPOCACCIA: è il responsabile dell'organizzazione delle battute, è cacciatore dotato di elevata competenza e conoscenza del territorio, dà il segnale di inizio e di fine, dirime le controversie tra i componenti della squadra e propone sanzioni disciplinari. Le squadre numerose possono avere dei vice capocaccia.

CINGHIALE (*Sus scrofa*): è un mammifero artiodattilo dell'Ordine degli ungulati, della famiglia dei Suidi. La specie è distribuita, senza soluzione di continuità, dalla Valle d'Aosta sino alla Calabria, in Sardegna, in Sicilia, Isola d'Elba, in alcune zone prealpine in Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli. In continua espansione.

DISTRETTO DI GESTIONE: il territorio vocato al cinghiale viene diviso in unità di gestione della specie denominato "Distretto di Gestione del cinghiale". Il distretto di gestione è costituito da un'area ambientalmente omogenea, delimitata da confini naturali, tale da consentire la gestione di una popolazione di cinghiali.

ESERCIZIO VENATORIO: atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica nei tempi e con i mezzi consentiti, nonché il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in attesa per abbatterla.

GIRATA: la girata rappresenta un'alternativa alla braccata come mezzo per scovare e sospingere i cinghiali verso le poste. Si tratta in realtà di una delle più antiche forme di caccia che prevede l'utilizzo di un solo segugio che assolve contemporaneamente la funzione di "limiere" e quella di forzatura degli animali. Il nome "limiere" deriva probabilmente dalle parole francesi "lier, limier", il cui significato è riconducibile ai termini "legare, legame, laccio" e ci indirizza verso un ausiliario collegato al suo conduttore per mezzo di un guinzaglio lungo 3 – 6 metri (la lunga) o comunque con raggio d'azione circoscritto. È un sistema impiegato con relativa frequenza nei paesi d'Oltralpe e dell'Est europeo ma ancora poco diffuso in Italia; risulta particolarmente adatto in parcelle boschive di limitata estensione, circondate da aree aperte o colture in atto.

IMPOSTARE: posizionare i cacciatori alle poste.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (I.S.P.R.A.): è l'organo tecnico-scientifico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni, le Province.

OSPITI: sono cacciatori non ufficialmente e stabilmente appartenenti alla squadra, che partecipano saltuariamente alle battute con uguali diritti e doveri degli iscritti.

PIANI DI ABBATTIMENTO: è il prelievo programmato di una specie di fauna stanziale in un ambito di caccia.

POSTA: il luogo dove si ferma il cacciatore, più o meno nascosto, per attendere che gli passino a tiro i selvatici che intende cacciare.

POSTE: sono cacciatori appostati a cui spetta il compito di abbattere i cinghiali. Sono disposti su assegnazione insindacabile del caposquadra a distanze tra loro variabili. Non possono spostarsi per nessun motivo dalla posta loro assegnata, fino alla conclusione della battuta, salvo incarico impartito direttamente e sotto la responsabilità del caposquadra.

SCACCIARE: far uscire un animale dal luogo, ove stava nascosto, in modo che si mostri al cacciatore.

SELECONTROLLORE: cacciatore con titoli e autorizzazioni che gli consentono di dare un prezioso contributo al mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema, utilizzato principalmente per la caccia di selezione.

SQUADRA DI CACCIA in braccata-figure e funzioni: è una struttura organizzata di cacciatori per la caccia al cinghiale, la ripartizione dei compiti resta ancorata alla tradizionale suddivisione in: caposquadra (o capocaccia), canai, poste, battitori e ospiti (o invitati).

STAGIONE VENATORIA: periodo in cui è possibile esercitare la caccia, definito attraverso il calendario venatorio.

TAVOLA DENTARIA: schema che permette la valutazione dell'età dei capi abbattuti correlando lo stadio della dentizione rilevato sulla mandibola (mascella inferiore) dell'animale all'età dello stesso.

TRICHINELLOSI O TRICHINOSI: è una zoonosi parassitaria causata da nematodi appartenenti al genere *Trichinella*. L'unica modalità di contrazione dell'infezione è quella legata all'ingestione di carne cruda o poco cotta proveniente da un ospite infetto. Le larve della *Trichinella spiralis*, quando ingerite, vanno ad incistarsi nei muscoli scheletrici dell'ospite. Una complicanza talora fatale è la cosiddetta neurotrichinosi, caratterizzata da encefalite e/o miocardite.

La trichinellosi è una malattia di interesse veterinario, in quanto essa è presente soprattutto nei suini e nei cinghiali, ma ne sono affetti anche gli equini. Altre specie sono rappresentate da animali selvatici, come i roditori. Gli animali sono colpiti dai parassiti in particolare nelle masse muscolari. Il muscolo più interessato è il diaframma (pilastrici), seguito dal massetere, cioè il muscolo masticatorio.



REGIONE
LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
L'ASSESSORE

Prot. n. 1296/..... SP *
Roma 05.08.2016

Spett.le ATC
Associazioni venatorie

OGGETTO: Nota esplicativa

In riferimento alle numerose richieste di chiarimento pervenute in merito all'interpretazione della lettera e) punto 10 "modalità di svolgimento dell'esercizio venatorio" del disciplinare per la gestione della specie cinghiale della Regione Lazio, stagione 2016/17, n. T00157 del 4 agosto 2016, ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza, indispensabili alla massima ed accurata prevenzione di incidenti, che rimangono di esclusiva responsabilità dei cacciatori, si specifica quanto segue:

- Poiché il Disciplinare fa esplicito riferimento alla sola specie cinghiale, la citata lettera e) del punto 1 paragrafo 10 vuole intendere che: "durante le battute in atto, è fatto divieto ai non appartenenti alla squadra di praticare l'esercizio venatorio *alla specie cinghiale*".

La presente è indirizzata alle ATC ed alle Associazioni Venatorie regionali con la preghiera di massima diffusione.

Il Direttore
Dr. Roberto Ottaviani

L'Assessore
Dr. Carlo Hausmann